

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Composta dai sigg. Magistrati

- - Dott. Giuseppe Vitale	-	Presidente
- - Dott. Alberto Filardo	-	Consigliere
- - Dott. Antonella Rizzo	-	Consigliere

Pronunziando nel procedimento di Camera di consiglio n. 5/2004 R.C.C. introdotto da HARRARE ABTELATIF, nato a Casablanca (Marocco) il 05.02.1966 e residente in Corigliano Calabro-CS (Italia), con ricorso depositato in Cancelleria il 05.05.2004;
sulle conclusioni del difensore dell'Herrare e del P.G., che hanno richiesto l'accoglimento del ricorso, come assunte all'odierna udienza;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso alla Corte di Appello di Catanzaro, depositato in Cancelleria il 05.05.2004, Herrare Abtelatif, nato a Casablanca (Marocco) il 05.02.1966 e cittadino italiano con residenza in Corigliano Calabro – avendo qui sposato la cittadina italiana Godino Teresa con la quale ha procreato tre figli – chiedeva il riconoscimento in Italia del provvedimento di volontaria giurisdizione assunto in data 01.04.2003, intestato “atto notarile di custodia”, dal Tribunale di prima istanza del regno del Marocco, con il quale gli era stata “affidata in custodia” la minore Harrare Mounia, nata a Casablanca il 25.03.1988 e figlia della propria sorella defunta Harrare Fatima e di padre ignoto, “con facoltà di espatriarla dovunque (esso ricorrente) andasse, sia in Marocco che all'Estero”. Esponeva che, avendo intenzione di adottare la nipote, rimasta priva di una propria famiglia in Marocco, aveva già inoltrato regolare domanda di adozione al competente Giudice italiano e precisamente al Tribunale dei Minori di Catanzaro, ma che “il Consolato italiano, all'atto dell'autorizzazione all'espatrio della minore, aveva negato alla stessa il visto sul passaporto” per la ragione che il provvedimento di “affido” del Giudice marocchino non poteva ritenersi munito di giuridica efficacia in Italia.

La domanda è fondata e va accolta.

Deve preliminarmente rilevarsi in proposito che ricorre la competenza per materia e territorio della Corte di Catanzaro, stabilendo l'art. 67 L. 31.05.1995, n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che essa appartenga alla Corte di appello “del luogo di attuazione” del provvedimento straniero oggetto della richiesta di riconoscimento, nella fattispecie individuabile in Corigliano Calabro, città di residenza del ricorrente, ricompresa nel territorio di questo Distretto.

Quanto al merito occorre rimarcare che ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge di riforma sopra richiamata, il Giudice italiano può attribuire efficacia nell'ordinamento interno ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali all'evidenza quello in questione, resi dal competente Giudice straniero in materia di “capacità delle persone e di rapporti di famiglia”, quando “non contrari all'ordine pubblico” (italiano), ed è appena il caso di ricordare che “l'affidamento di minori”, e più generalmente ogni questione che attenga alla stabile sistemazione di un minore in un ambito familiare che non sia il proprio, costituisca all'evidenza materia sottratta alla disponibilità di qualunque interessato giacché manifestamente qualificata da inderogabili profili, per l'appunto, di ordine pubblico civilistico nei limiti e nella misura in cui siano recepiti nella normativa interna.

In definitiva, a giudizio del Collegio, nessun riconoscimento di provvedimento straniero in materia di “stabile affidamento” di minorenni è possibile qualora si ponga fuori dal quadro di riferimento della normativa italiana.

Orbene, l’art. 9, comma 4 della L. 04.05.1983, n. 184, come mod. dalla L. 28.03.2001, n. 149, prevede che chiunque possa legittimamente “accogliere stabilmente nella propria abitazione un minore” che versi “in situazioni di abbandono”, ponendo, quale unica condizione, che “qualora non si tratti di un parente (del minore) entro il quarto grado e l’accoglienza si protragga per un periodo superiore ai sei mesi”, debba, trascorso il periodo, “darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni”.

Nella fattispecie, posto che la madre della giovane Harrare, figlia di padre ignoto, è deceduta, di tal che la minore è priva di un suo nucleo familiare e non risulta abbia i mezzi economici per vivere, ed inoltre che il ricorrente è suo parente in via collaterale entro il terzo grado, non appare in contrasto con l’ordine pubblico italiano lo stabile inserimento, senza alcuna condizione, della stessa nella famiglia dello zio, precisamente in conformità a quanto disposto dal Giudice marocchino (cfr. l’estratto dell’atto di nascita di Harrare Mounia, quello di morte della madre Harrare Fatima, l’atto di “custodia” del Tribunale di Casablanca, lo stato di famiglia di Harrare Abdelatif).

P.Q.M.

Visti gli artt. 66 e 67 L. 31.05.1995, n. 218 e 737 e ss. C.p.c., sulle conclusioni del procuratore dell’istante e del P.G., pronunciando sul ricorso spiegato da Harrare Abdelatif, nato a Casablanca (Marocco) il 05.02.1966, con atto depositato in Cancelleria il 05.05.2004, dichiara l’efficacia in Italia del provvedimento assunto dal “Tribunale di prima istanza notarile di Casablanca” in data 01.04.2003, col quale la minore Harrare Mounia, nata il 25.03.1988 a Casablanca (Marocco), è stata affidata stabilmente “in custodia” allo zio materno (esso) Harrare Abtelatif, residente in Corigliano Calabro (Italia), “con facoltà di espatriarla dovunque vada, sia in Marocco che all’estero”.

Così deciso nella Camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro – I Sezione Civile, il 6 luglio 2004.

Il Presidente est.
Giuseppe Vitale